SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 239

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 ottobre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero della giustizia

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero dello sviluppo economico

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 settembre 2011.

Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Comitati promotori dei *referendum* popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Visto l'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, in data 28 settembre 2011, ha attribuito ai Comitati promotori dei *referendum* popolari nn. 1 e 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011, il rimborso delle relative spese sostenute;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 28 settembre 2011

Il Presidente: FINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVI LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 160/2011

Oggetto: Erogazione dei rimborsi delle spese sostenute dai Comitati promotori dei *referendum* popolari n. 1 e n. 2, svoltisi il 12 e 13 giugno 2011.

Riunione di mercoledì 28 settembre 2011

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 1, commi 4 e 6, della legge 3 giugno 1999, n. 157, e successive modificazioni;

viste le ordinanze dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione in data 6 dicembre 2010, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 9 dicembre 2010, con le quali l'Ufficio medesimo ha dichiarato la legittimità delle richieste di *referendum* in oggetto;

viste le sentenze della Corte Costituzionale in data 12 gennaio 2011, trasmesse alla Presidenza della Camera dei deputati il 26 gennaio 2011, con le quali sono state dichiarate ammissibili le suddette richieste di *referendum* popolare;

visto il verbale, trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati il 14 luglio 2011, con il quale l'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di cassazione ha proclamato i risultati dei *referendum* in oggetto e ha accertato l'avvenuto raggiungimento del quorum di validità di partecipazione al voto;

vista la propria deliberazione n. 152 del 21 luglio 2011 con la quale, non risultando pervenute, alla data della medesima deliberazione, le richieste di rimborso da parte dei Comitati promotori dei promotori dei *referendum* n. 1 e n. 2, questo Ufficio di Presidenza ha attribuito il rimborso connesso ai soli Comitati promotori dei *referendum* n. 3 e n. 4 della consultazione referendaria in oggetto;

viste le richieste di rimborso al Presidente della Camera dei deputati presentate in data 21 settembre 2011 dai Comitati promotori dei *referendum* n. 1 e n. 2, riguardanti rispettivamente: «Modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Abrogazione» e «Determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in base all'adeguata remunerazione del capitale investito. Abrogazione parziale di norma»;

preso atto, infine, che il 1° agosto 2011 è pervenuta alla Camera una lettera con la quale lo Studio legale Maietta, in nome e per conto del «Comitato AcquaLiberaTutti» e del suo presidente dott. Antonio Iannamorelli, «diffida la Presidenza della Camera all'erogazione del rimborso elettorale connesso alla consultazione referendaria» in oggetto, chiedendone al tempo stesso l'accreditamento sul conto corrente intestato al Comitato medesimo;

ritenuto che detta pretesa appare manifestamente priva di base giuridica in quanto il Comitato istante non figura tra i Comitati promotori dei *referendum* del 12-13 giugno 2011;

considerato che occorre procedere all'erogazione, ai sensi dei commi 4 e 6 del menzionato art. 1 della legge n. 157 del 1999, del rimborso delle spese sostenute dai suddetti Comitati promotori dei *referendum* n. 1 e n. 2;

Delibera

Art.1.

1. È attribuito ai Comitati promotori dei *referendum* n. 1 e n. 2 di cui in premessa il rimborso di euro 500.000 ciascuno.

2. I rimborsi di cui al comma 1 verranno corrisposti in un'unica soluzione in esito al trasferimento della occorrente provvista finanziaria da parte del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

1. Le erogazioni di cui alla presente deliberazione sono eseguite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1189 del codice civile.

Art. 3.

1. Eventuali controversie relative alla presente deliberazione ed alla sua esecuzione sono disciplinate dall'articolo 1, commi 2 e 3, del Regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994, relativamente all'Organo decidente, alla procedura ed ai termini.

Art. 4.

1. La presente deliberazione è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A13510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 28 settembre 2011.

Istanza di revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dal partito Popolari Uniti in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata svoltesi il 28 e 29 marzo 2010.

IL PRESIDENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2010, in materia di rimborsi relativi alle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti politici e liste in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010;

Vista l'istanza pervenuta il 3 agosto 2011 con la quale l'on. Antonio Potenza, nella qualità di legale rappresentante e tesoriere dei Popolari Uniti, ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto al rimborso elettorale a carico di tale partito di cui alla menzionata deliberazione n. 109 del 2010;

Vista la deliberazione con la quale l'Ufficio di Presidenza in data 28 settembre 2011 ha accolto la menzionata istanza dell'on. Antonio Potenza;

Visti gli articoli 2 e 7 del Regolamento dei Servizi e del personale;

Decreta

È resa esecutiva la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Roma, 28 settembre 2011

Il Presidente: FINI

Il Segretario generale: ZAMPETTI

ALLEGATO

XVI LEGISLATURA

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 158/2011

OGGETTO: Istanza di revoca della dichiarazione di decadenza dal diritto ai rimborsi delle spese elettorali sostenute dal partito Popolari Uniti in relazione alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata svoltesi il 28 e 29 marzo 2010.

Riunione di mercoledì 28 settembre 2011

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 27 luglio 2010, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 2010, con cui – per un verso – sono stati approvati i piani di ripartizione dei rimborsi relativi alle spese elettorali sostenute dai partiti, movimenti politici e liste in occasione delle elezioni regionali svoltesi il 28 e 29 marzo 2010 e – per altro verso – sono stati dichiarati decaduti dal diritto alla percezione di detti rimborsi i partiti, movimenti politici e liste che non hanno presentato domanda di rimborso nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999;

Vista, in particolare, la dichiarazione di decadenza concernente il partito Popolari Uniti, contenuta negli allegati 1 e 14 della predetta deliberazione n. 109 del 27 luglio 2010 – concernenti rispettivamente il piano di ripartizione dei rimborsi elettorali relativi al Consiglio regionale della Basilicata e il riepilogo generale dei rimborsi medesimi a livello nazionale – e poi confermata nell'allegato n. 10 della deliberazione n. 151 del 21 luglio 2011;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 146 del 4 maggio 2011, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera in pari data e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2011, con cui sono stati attribuiti i suddetti rimborsi elettorali ai partiti, movimenti politici e liste che avessero provveduto alla presentazione delle relative richieste entro il termine differito dall'art. 2, comma 24, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

Visto che tra i partiti, movimenti politici e liste di cui alla menzionata deliberazione n. 146 del 2011 non figura il partito Popolari Uniti;

Esaminata l'istanza pervenuta il 3 agosto 2011, con la quale l'on. Antonio Potenza, nella qualità di legale rappresentante e tesoriere dei citati Popolari Uniti, ha chiesto che venga revocata la menzionata dichiarazione di decadenza e che, conseguentemente, il medesimo partito sia ammesso tra i soggetti beneficiari dei rimborsi elettorali relativi alle elezioni regionali del 2011, evidenziando di aver presentato apposita richiesta in data 3 agosto 2010 – e quindi entro il termine massimo di decadenza del 28 marzo 2011, così come differito dall'articolo 2, comma 24, del d.l. n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011 – ad un ente pubblico, benché incompetente, qual è il Consiglio regionale della Basilicata;

Preso atto che la predetta richiesta di rimborso elettorale è stata effettivamente presentata dall'on. Potenza il 3 agosto 2010 al Consiglio regionale della Basilicata così come risulta dal protocollo in arrivo nr. 4102/c di quell'Amministrazione;

Ritenuto di condividere l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, «per consolidato principio generale, direttamente espressivo del canone di cui all'art. 97 Cost., l'istanza erroneamente inviata dal privato ad amministrazione incompetente – anche qualora la relativa presentazione sia assistita da termini decadenziali – ingenera in capo a quest'ultima, quando ciò non comporti l'effettuazione di attività giuridiche o materiali particolarmente gravose, l'obbligo di trasmissione della stessa all'articolazione amministrativa competente, tenuta, a sua volta, a considerarla comunque tempestiva» (Tar Lazio, Roma, Sez. II, 22.02.2007, n. 1604; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. V, sent. 16.2.2010, n. 3555; Cass. civ., Sez. V, sent. 26.6.2009, n. 15180; Cass. Civ., sez. V, sent. 30.1.2007 n. 1949);

Ritenuto, conseguentemente, che la richiesta di rimborso elettorale del partito Popolari Uniti, in base al suddetto principio di diritto, peraltro già applicato nella presente legislatura con riferimento ad analoghe fattispecie, deve intendersi presentata entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 2, terzo periodo, della legge n. 157 del 1999, così come differito, in relazione alle elezioni regionali per il 2010, dall'articolo 2, comma 24, del d.l. n. 225 del 2010, convertito nella legge n. 10 del 2011;

Visto l'articolo 4 della legge n. 195 del 1974;

Visto l'articolo 1 del Regolamento della Camera dei deputati di attuazione della legge n. 515 del 1993, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1994;

Delibera

1. di accogliere l'istanza presentata dall'onorevole Potenza di cui in premessa e, conseguentemente, di revocare la dichiarazione di decadenza dai rimborsi elettorali relativi al rinnovo del Consiglio regionale della Basilicata del 2010, concernente il partito Popolari Uniti, quale risultante dagli allegati 2 e 14 della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del 2010 e dall'allegato 10 della deliberazione n. 151 del 2011 del medesimo Ufficio;

2. di disporre l'erogazione in un'unica soluzione delle rate di rimborso per il 2010 e per il 2011 a favore del partito Popolari Uniti – unitamente agli interessi sul deposito bancario maturati successivamente al 13 maggio 2011 – alle condizioni previste dalle menzionate deliberazioni n. 109/2010 e 151/2011 nonché dai decreti presidenziali che le hanno rese esecutive e di porre a disposizione del predetto beneficiario il 31 luglio di ogni anno le successive quote annue di rimborso, nell'importo che risulterà spettante ai sensi di legge;

3. di rimettere al Ministero dell'economia e delle finanze gli interessi maturati sul deposito bancario della provvista relativa ai rimborsi di cui al punto 1. sino alla data del 13 maggio 2011, prevista al punto 2;

4. che la presente deliberazione abbia efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

11A13511

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Landiona e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Landiona (Novara);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da dieci consiglieri sui dodici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Landiona (Novara) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Marco Baldino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

Maroni, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Landiona (Novara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 6 agosto 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma l, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Novara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento dell' 8 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della s.v. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Landiona (Novara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Marco Baldino.

Roma, 9 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12827

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Barbara Alicja Lasek, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Barbara Alicja LASEK;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il "Diploma di Laurea specialistica in Scienze della Traduzione" conseguito il 22 aprile 2010 presso l'Università degli Studi "La Sapienza" di Roma;

Visto l'art. 7 dei già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto in possesso del Titolo accademico italiano sopra indicato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.L.vo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'ulteriore attività formativa seguita dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale "Dyplom Magistra Filologia Angielska" n. 1012067 rilasciato il 3 luglio 2008 dalla Universytet Jagielloński di Cracovia (Polonia), posseduto dalla cittadina polacca prof.ssa Barbara Alicja LASEK, nata a Przeworsk (Polonia) il 2 dicembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12642

DECRETO 29 luglio 2011.

Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (ATA) delle istituzioni scolastiche e educative a decorrere dall'anno scolastico 2011/2012. Determinazione della consistenza delle dotazioni organiche relative all'anno scolastico 2011/2012.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119 di approvazione del Regolamento con il quale, per effetto di quanto prescritto dal comma 4, lettera «e», dell'art. 64 della legge 8 agosto 2008, n. 133, viene disciplinata, anche mediante modifica delle disposizioni legislative vigenti, l'attuazione del piano programmatico predisposto ai sensi del comma 3 dell'art. 64 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1, del Regolamento con il quale è previsto che per ciascuno degli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012 le dotazioni organiche regionali del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche ed educative devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da realizzare, complessivamente, la riduzione di organico in misura corrispondente all'aliquota del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008, da detrarre rispetto alle dotazioni per l'anno scolastico 2008/2009, per effetto di quanto previsto dall'art. 2, commi 411 e 412 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 64, comma 2, della precitata legge n. 133/2008;

Visti in particolare i decreti interministeriali 20 luglio 2009, n. 65 e 5 agosto 2010, n. 72, relativi alla ridefinizione dei criteri e dei parametri per la determinazione delle dotazioni organiche del personale ATA rispettivamente per gli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011;

Accertato tramite il Sistema informativo del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, che la consistenza delle dotazioni organiche regionali funzionanti negli anni scolastici 2009/2010 e 2010/2011, per effetto dei provvedimenti di autorizzazione delle dotazioni organiche provinciali, emanati dai direttori generali degli uffici scolastici regionali, corrispondono a quelle rispettivamente indicate nelle tabelle «A» allegate ai citati decreti interministeriali;

Visto l'art. 40, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede che le istituzioni scolastiche, anche consorziate fra loro, possono deliberare l'affidamento in appalto dei servizi di pulizia dei locali scolastici e delle loro pertinenze, a condizione che si apporti una riduzione della dotazione organica di istituto in misura tale da consentire la compensazione dei costi contrattuali;

Considerato, altresì, che ai sensi del comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi comporta l'indisponibilità, per l'intera durata del contratto, dei posti della corrispondente qualifica della dotazione organica dell'istituzione scolastica, per un ammontare fissato con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Rilevato di conseguenza che il contingente di posti da accantonare per la compensazione dei costi contrattuali della terziarizzazione dei servizi costituisce parte integrante della dotazione organica determinata con i criteri ed i parametri di calcolo delle dotazioni di organico di istituto di cui al presente provvedimento;

Accertato che le mansioni attribuite al personale stabilizzato, per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65, sono comprese tra quelle indicate nella declaratoria professionale relativa al personale dell'area professionale «A» di cui al vigente contratto collettivo del comparto scuola e che, di conseguenza, tale personale non espleta prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale per il comparto scuola;

Visto il decreto del Presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola;

Decretano:

Art. 1.

Dotazioni organiche: nazionale e regionali

1.1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento predisposto ai sensi del comma 4 dell'art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133 il presente decreto, ai sensi dell'art. 1, comma 3 del Regolamento citato in preambolo disciplina la determinazione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.)

delle istituzioni scolastiche ed educative per l'anno scolastico 2011/2012 e successivi ed è finalizzato al razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, al fine del conseguimento della maggiore efficacia ed efficienza del sistema scolastico.

1.2. La consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale di cui al comma 1 è determinata in attuazione del precitato art. 64, comma 2, con il quale è contemplato che le dotazioni medesime devono essere ridotte, nel triennio 2009/10-2011/12 e con riferimento alla dotazione dell'organico di diritto dell'anno scolastico 2008/2009, nella misura del diciassette per cento dell'organico relativo all'anno scolastico 2007/2008. La riduzione di organico viene realizzata mediante interventi di razionalizzazione sui profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, delle istituzioni scolastiche nonché, per effetto del dimensionamento scolastico, sul profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi, secondo le consistenze regionali di cui alla tabella «F», costituente parte integrante del presente decreto.

1.3. Nelle regioni nelle quali il dimensionamento delle istituzioni scolastiche risulta effettuato, per il triennio scolastico 2009-2011, in misura inferiore rispetto alle previsioni contenute nella relazione tecnica allegata al Regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 119, il corrispondente, mancato decremento di organico del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi viene compensato mediante la riduzione di organico di un corrispondente numero di posti dei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, tali da garantire la medesima riduzione di spesa per il personale, prevista nella citata relazione tecnica.

1.4. La dotazione organica nazionale è suddivisa in dotazioni organiche regionali sulla base del numero degli alunni ed in relazione alla loro distribuzione sul territorio. La medesima dotazione è ripartita, altresì, in considerazione delle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche con riferimento alle peculiarità didattiche, strutturali e di carattere edilizio. I criteri di ripartizione tengono conto, inoltre, delle esigenze degli alunni diversamente abili, delle connotazioni ambientali e di disagio sociale dei contesti territoriali di riferimento e dei fenomeni conseguenti alla dispersione scolastica ed alle immigrazioni dai paesi extracomunitari. Tengono conto, altresì, delle esigenze dei comuni montani e delle piccole isole nonché delle peculiarità geografiche ed orografiche e delle distanze e dei collegamenti tra le istituzioni scolastiche.

1.5. La dotazione organica di cui al comma 1 è determinata secondo i criteri indicati al comma 2 ed i parametri di calcolo di cui alle tabelle 1, 2, 3a, 3b, e 3c, costituenti parte integrante del presente provvedimento, con i quali viene data applicazione alle tabelle, di medesimo oggetto, annesse al regolamento di cui nelle premesse.

Art. 2.

Dotazioni provinciali

2.1. Il dirigente regionale provvede alla ripartizione tra le circoscrizioni provinciali di competenza della dotazione organica regionale di cui alla tabella A, costituente parte integrante del presente decreto, avendo cura di promuovere interlocuzioni e confronti con la Regione e con gli enti locali, al fine di conseguire la piena coerenza tra le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche e l'attribuzione delle risorse.

2.2. Nel contesto della ripartizione di cui al comma 1 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale accantona per i profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica regionale ovvero, in subordine, pari alla differenza tra il contingente assegnato e la consistenza degli organici dei tre profili. Tali posti devono essere finalizzati a fronteggiare situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riguardo alle zone caratterizzate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica nonché al fine di salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare rilevanza e complessità. La predetta quota accantonata deve, comunque, essere utilizzata nella predisposizione dell'organico di diritto.

2.3. In applicazione di quanto prescritto all'art. 1, comma 2, l'organico provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico deve essere contenuto entro il limite massimo delle dotazioni regionali riportate nelle tabelle «B», «C» e «D», costituenti parti integranti del presente decreto, anche facendo ricorso alla deroga ai parametri delle tabelle di cui all'art. 1.4.

2.4. Previa informativa alle organizzazioni sindacali i direttori generali degli uffici scolatici regionali, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, possono operare compensazioni limitatamente ai profili professionali della medesima area contrattuale, sia nell'ambito della provincia sia tra province diverse della medesima regione.

2.5. Gli organici delle singole istituzioni scolastiche sono determinati dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, nei limiti del contingente assegnato, previo l'accantonamento di cui al comma 2, sulla base delle tabelle allegate al presente decreto e delle conseguenti proposte che i dirigenti scolastici formulano con adeguate motivazioni, ispirate alle esigenze connesse sia al piano dell'offerta formativa sia a quelle conseguenti al contenimento della spesa, con particolare riguardo all'andamento della popolazione scolastica nell'ultimo quinquennio.

2.6. Previe le necessarie verifiche delle richieste pervenute, il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale assegna le risorse disponibili tenendo conto delle dimensioni, della complessità e del numero di sedi dell'istituzione scolastica. Detta assegnazione deve, inoltre, essere ispirata alla esigenza di garantire, congiuntamente al contenimento della spesa, le condizioni di sicurezza nonché di efficacia ed efficienza del servizio.

2.7. I provvedimenti concernenti la ripartizione dei contingenti provinciali nonché i criteri per la deroga ai parametri di calcolo, costituiscono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente C.C.N.L. di comparto.

2.8. I direttori generali regionali e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

Efficacia ed efficienza dei servizi

3.1. Le istituzioni scolastiche possono collegarsi in rete, per l'espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di comune interesse, funzionali ad una più razionale ed efficiente organizzazione e alle esigenze dell'utenza.

3.2. Le modalità organizzative, gestionali ed operative sono definite, secondo i criteri disciplinati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e dalle norme del contratto collettivo, sentiti i direttori dei servizi generali e amministrativi e le rappresentanze sindacali unitarie delle medesime istituzioni, in apposite intese da assumere tra i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche interessate.

Art. 4.

Servizi terziarizzati

4.1. Nelle istituzioni scolastiche ed educative dove l'espletamento del servizio del personale ausiliario è attribuito, in tutto o in parte, a personale dipendente da enti e consorzi di imprese che abbiano stipulato specifici contratti per effetto del decreto interministeriale 20 aprile 2001, n. 65 ovvero da personale comunque esterno all'amministrazione, dalla dotazione organica della rispettiva istituzione scolastica, risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato il venticinque per cento dei posti di organico della medesima istituzione scolastica del profilo professionale di collaboratore scolastico.

4.2. Nelle istituzioni scolastiche ove siano in servizio soggetti impegnati in attività socialmente utili, riconducibili in parte a funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico, destinatari degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa di cui ai decreti interministeriali 20 aprile 2001, n. 66 e 20 ottobre 2006, dalla dotazione organica risultante dall'applicazione delle tabelle di cui all'art. 1, comma 4, deve essere accantonato un numero di posti corrispondente al cinquanta per cento degli stessi soggetti impegnati nelle attività socialmente utili, presenti nell'istituzione scolastica.

4.3. Sulle eventuali ore residuali, derivanti dall'accantonamento dei posti di cui ai commi 1 e 2, possono essere disposte, a cura del dirigente scolastico, assunzioni a tempo parziale per i corrispondenti profili professionali, con contratti di lavoro a tempo determinato di durata fino al termine delle attività didattiche.

4.4. Ai sensi della legge finanziaria 27 dicembre 2002, n. 289, i posti accantonati per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, pur concorrendo a costituire l'organico di istituto, non sono disponibili per alcuna delle operazioni concernenti la mobilità ovvero le assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale.

4.5. I direttori generali degli uffici scolastici regionali, al fine di garantire il più razionale ed efficace impiego del personale di cui al comma 1, stabilizzato ai sensi all'art. 78, comma 31, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, elaborano, previe intese con i rappresentanti delle categorie interessate, un piano finalizzato ad ottimizzare l'utilizzo del medesimo personale tra le istituzioni scolastiche. L'impiego del medesimo personale non può essere esteso, per alcun motivo, alle istituzioni scolastiche che non si avvalgono di tali servizi.

4.6. Al fine delle eventuali modifiche da apportare alla redistribuzione del personale e dei servizi, l'elaborazione del piano di cui al comma 5 deve essere effettuata con particolare riguardo alla consistenza del personale esterno impegnato nell'istituzione scolastica, alle tipologie e alle peculiarità dei servizi richiesti nonché al monte ore necessario ed alle obiettive esigenze delle singole istituzioni scolastiche.

4.7. Ai fini di cui ai precedenti commi può essere disposta la compensazione, tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della terziarizzazione dei servizi, della percentuale dei corrispondenti posti di organico da rendere indisponibile.

4.8. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9 dell'art. 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la terziarizzazione dei servizi non deve comportare soprannumerarietà. Di conseguenza, ed al fine di evitare aggravio di spesa per effetto dei contratti di cui ai commi 1 e 2, il numero di posti necessario a garantire la permanenza dei soprannumerari nella medesima sede di titolarità deve essere compensato, in ambito provinciale, secondo le modalità indicate al comma 7.

4.9. Il numero di posti da accantonare per effetto della terziarizzazione dei servizi di cui al comma 1 non deve essere inferiore alle consistenze regionali indicate nella tabella «E», costituente parte integrante del presente provvedimento.

Art. 5.

Assistenti tecnici

5.1. La dotazione organica relativa al profilo professionale di assistente tecnico è determinata mediante deliberazione della giunta esecutiva di ciascun istituto in ragione di un'unità per ogni laboratorio funzionante e utilizzato in attività didattiche, programmate a norma dell'ordinamento degli studi ed effettivamente svolte per almeno 24 ore settimanali. Ove si verifichi la situazione descritta, la giunta esecutiva, anche al fine di evitare duplicazioni di competenze, nelle situazioni previste dagli ordinamenti didattici vigenti di compresenza tra docenti, insegnanti tecnico-pratici ed assistenti tecnici, deve commisurare la dotazione organica di ciascuna area professionale alle effettive necessità di impiego degli assistenti tecnici, con riguardo alle professionalità disponibili nell'ambito dell'istituzione scolastica nonché alle esigenze organizzative derivanti dalla contemporanea utilizzazione dei diversi laboratori compresi nella medesima area.

5.2. L'istituzione del posto di assistente tecnico è consentita limitatamente alle materie di insegnamento curricolari dell'istituzione scolastica per le quali i relativi piani orario di studio contemplino, specificatamente, le attività didattiche di esercitazioni di laboratorio.

5.3. Nei casi di compresenza durante le ore di insegnamento tecnico-scientifico, dell'insegnante teorico, dell'insegnante tecnico-pratico e dell'assistente tecnico, può disporsi, con apposita delibera della giunta esecutiva, la non attivazione del posto di assistente tecnico ovvero, in sostituzione dello stesso, l'istituzione di altro posto di assistente tecnico di diversa area non coperta e di cui si valuti necessaria l'attivazione. La predetta determinazione non deve comportare, in alcun caso, situazioni di soprannumerarietà rispetto all'organico di istituto.

5.4. Nella medesima ipotesi di compresenza di cui al comma 1, i tempi di lavoro che non comportino l'indispensabilità di impiego degli assistenti tecnici possono essere utilizzati a supporto di tutte le attività, anche aggiuntive, previste nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, in coerenza con l'area di competenza professionale degli stessi.

5.5. Nei periodi di sospensione dell'attività didattica gli assistenti tecnici possono essere utilizzati oltre che in attività di manutenzione ordinaria del materiale tecnico, scientifico ed informatico dei laboratori, officine, reparti di lavorazione o uffici di rispettiva competenza, anche in attività di manutenzione straordinaria del predetto materiale. Possono, altresì, essere utilizzati in attività di supporto alla didattica, necessarie per l'ordinato e puntuale avvio dell'anno scolastico.

Art. 6.

Addetti alle aziende agrarie

6.1. Negli istituti tecnici agrari e negli istituti professionali per l'agricoltura può essere prevista, previa deliberazione della giunta esecutiva di istituto, l'attivazione di posti relativi al profilo professionale di addetto alle aziende agrarie.

6.2. L'istituzione dei posti di cui al comma 1 può essere realizzata sempreché non sussistano situazioni di soprannumero di assistenti tecnici ed evitando, comunque, duplicazioni di competenze con tale profilo professionale. Qualora si verifichino situazioni di esubero di personale, la giunta esecutiva di ciascun istituto può deliberare, per motivi di opportunità organizzativa, tecnica e didattica, l'affidamento delle mansioni previste per l'addetto all'azienda agraria agli assistenti tecnici in servizio.

Art. 7.

Centri territoriali permanenti

7.1. In attesa dell'attivazione dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta, previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n.455, è assegnata un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo.

7.2. La dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche, è determinata in ragione di un'unità per ciascuna delle scuole e/o istituti sede di uno o più corsi per adulti, istituiti a cura dei centri medesimi.

Art. 8.

Istituzioni educative

8.1. Ai servizi amministrativi e ausiliari dei convitti nazionali, degli educandati dello Stato e delle scuole annesse alle predette istituzioni educative, già unificati ai sensi dell'art. 8 del decreto interministeriale 15 marzo 1997, n. 178, è assegnata, per effetto del richiamato disposto di cui all'art. 40, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, un'unica figura del profilo professionale di direttore dei servizi generali ed amministrativi.

8.2. Le dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni di cui al comma 1 sono determinate applicando i corrispondenti parametri attinenti le istituzioni scolastiche, nonché quelli delle tabelle 3a, 3b, 3c, con riferimento al numero dei convittori e dei semiconvittori.

8.3. Per la determinazione delle esigenze relative alle scuole di istruzione primaria e secondaria di primo grado di cui al comma 1, si applicano i parametri relativi agli istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media, di cui alla tabella «1». Per gli istituti di istruzione secondaria superiore annessi ai convitti ed agli educandati si applicano i parametri della stessa tabella «2», concernenti gli istituti di istruzione secondaria di cui all'art. 2, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233.

Art. 9.

Adeguamento organico di diritto alla situazione di fatto

9.1. La necessità di attivazione di ulteriori posti successivamente alla determinazione dell'organico di diritto, rappresentata dai dirigenti scolastici, non può comportare, in ogni caso, a livello provinciale, incrementi di posti del medesimo organico.

9.2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni e delle richieste formulate dai dirigenti scolastici, autorizza gli eventuali incrementi di posti unicamente per compensazione, revocando l'autorizzazione al funzionamento di un corrispondente numero di posti dell'organico di diritto, per i quali, all'inizio dell'anno scolastico siano venute meno le condizioni che ne avevano legittimato l'istituzione. In tal caso, il funzionamento del posto deve, comunque, conseguire all'applicazione dei vigenti criteri e parametri di calcolo degli organici di istituto ovvero ad apposito, motivato provvedimento del dirigente regionale, che terrà, altresì, in debito conto l'eventuale concentrazione di personale inidoneo.

Art. 10.

Oneri finanziari

Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alla tabella «A» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 11.

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano, per le parti non incompatibili, le vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 29 luglio 2011

Il Ministro dell'istruzione
dell'università e della ricerca:
GELMINI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze:
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 306

TABELLA "A"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali anno scolastico 2011-2012

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	6.014	5.581	5.195	-386
Basilicata	3.413	3.139	2.898	-241
Calabria	11.511	10.644	9.859	-785
Campania	27.826	25.726	23.944	-1.782
Emilia Romagna	14.178	13.529	12.801	-728
Friuli Venezia Giulia	4.649	4.385	4.099	-286
Lazio	20.695	19.411	18.173	-1.238
Liguria	5.263	4.949	4.668	-281
Lombardia	32.541	30.798	29.044	-1.754
Marche	6.897	6.441	6.036	-405
Molise	1.698	1.558	1.435	-123
Piemonte	16.251	15.285	14.384	-901
Puglia	18.326	16.987	15.779	-1.208
Sardegna	7.982	7.311	6.784	-527
Sicilia	24.270	22.486	20.901	-1.585
Toscana	13.636	12.904	12.167	-737
Umbria	3.831	3.605	3.378	-227
Veneto	17.475	16.550	15.578	-972
Totale Nazionale	**236.456**	**221.289**	*** 207.123**	**-14.166**

* comprensivi di 1322 posti relativi ai profili professionali di : cuoco, guardarobiere, infermiere e addetto alle aziende agrarie

TABELLA "B"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-2012 -

Profilo Professionale: Assistente Amministrativo

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	1.246	1.163	1.103	-60
Basilicata	708	652	606	-46
Calabria	2.392	2.216	2.058	-158
Campania	6.417	5.938	5.546	-392
Emilia Romagna	3.279	3.164	3.028	-136
Friuli Venezia Giulia	975	929	868	-61
Lazio	4.798	4.564	4.318	-246
Liguria	1.127	1.073	1.029	-44
Lombardia	7.694	7.347	7.008	-339
Marche	1.505	1.414	1.342	-72
Molise	371	334	315	-19
Piemonte	3.525	3.361	3.201	-160
Puglia	4.360	4.061	3.798	-263
Sardegna	1.655	1.523	1.420	-103
Sicilia	5.705	5.315	4.971	-344
Toscana	3.023	2.900	2.771	-129
Umbria	800	762	719	-43
Veneto	4.102	3.926	3.736	-190
Totale Nazionale	**53.682**	**50.642**	**47.837**	**-2.805**

TABELLA "C"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-12 -

Profilo professionale : Assistente Tecnico

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	376	348	338	-10
Basilicata	297	275	258	-17
Calabria	980	916	876	-40
Campania	2.171	2.014	1.936	-78
Emilia Romagna	921	870	858	-12
Friuli Venezia Giulia	381	351	337	-14
Lazio	1.599	1.489	1.455	-34
Liguria	396	369	367	-2
Lombardia	2.106	2.002	1.972	-30
Marche	573	541	531	-10
Molise	139	128	120	-8
Piemonte	1.164	1.087	1.069	-18
Puglia	1.490	1.387	1.338	-49
Sardegna	641	576	548	-28
Sicilia	2.025	1.880	1.813	-67
Toscana	905	843	832	-11
Umbria	311	290	282	-8
Veneto	1.210	1.143	1.123	-20
Totale Nazionale	**17.685**	**16.509**	**16.053**	**-456**

TABELLA "D"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-12 -
Profilo Professionale : Collaboratore Scolastico

Regione	O.D. a.s. 2009/10	O.D. a.s. 2010/11	O.D. a.s. 2011/12	variazione
	a	b	c	d=c-b
Abruzzo	4.049	3.727	3.434	-293
Basilicata	2.190	1.995	1.822	-173
Calabria	7.501	6.874	6.301	-573
Campania	17.812	16.358	15.057	-1.301
Emilia Romagna	9.373	8.886	8.312	-574
Friuli Venezia Giulia	3.059	2.872	2.662	-210
Lazio	13.268	12.336	11.384	-952
Liguria	3.508	3.275	3.040	-235
Lombardia	21.343	20.063	18.679	-1.384
Marche	4.488	4.159	3.838	-321
Molise	1.081	989	903	-86
Piemonte	10.823	10.107	9.393	-714
Puglia	11.470	10.545	9.667	-878
Sardegna	5.185	4.711	4.330	-381
Sicilia	15.278	14.033	12.860	-1.173
Toscana	9.066	8.523	7.939	-584
Umbria	2.527	2.360	2.186	-174
Veneto	11.322	10.643	9.891	-752
Totale Nazionale	**153.343**	**142.456**	**131.698**	**-10.758**

TABELLA " E "

Collaboratori scolastici

Posti accantonati per effetto delle disposizioni
di cui all'articolo 4, del D.I. ______
(posti da accantonare per terziarizzazione dei servizi ausiliari)

Regione	Collaboratore Scolastico
Abruzzo	394
Basilicata	165
Calabria	625
Campania	2.591
Emilia Romagna	562
Friuli Venezia Giulia	41
Lazio	1.765
Liguria	131
Lombardia	400
Marche	265
Molise	84
Piemonte	509
Puglia	1.646
Sardegna	209
Sicilia	1.323
Toscana	608
Umbria	183
Veneto	356
Totale Nazionale	11.857

TABELLA "F"

Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA)
Istituzioni scolastiche ed educative
Dotazioni organiche regionali - anno scolastico 2011-2012 -
Profilo professionale: Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.)

Regione	**Organico 2009/10**	**Organico 2010/11**	**Organico 2011/12**	**variazione**
	a	**b**	**c**	**d=c-b**
Abruzzo	275	275	252	-23
Basilicata	168	167	162	-5
Calabria	520	520	506	-14
Campania	1.354	1.344	1.333	-11
Emilia Romagna	559	563	557	-6
Friuli Venezia Giulia	197	196	195	-1
Lazio	918	910	904	-6
Liguria	216	216	216	0
Lombardia	1.298	1.286	1.285	-1
Marche	272	268	266	-2
Molise	86	86	76	-10
Piemonte	674	665	656	-9
Puglia	926	914	896	-18
Sardegna	387	387	372	-15
Sicilia	1.151	1.147	1.146	-1
Toscana	542	538	525	-13
Umbria	167	167	165	-2
Veneto	714	711	701	-10
Totale Nazionale	**10.424**	**10.360**	**10.213**	**-147**

Tabella "1"

**Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012-
Circoli didattici, scuole secondarie di I grado e istituti comprensivi
di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado**

	numero alunni	assistenti amministrativi
fino a	300	1
	500	2
	700	3
	900	4
	1100	5
	1300	6
	1500	7
	1700	8
	1900	9

	numero alunni	Collaboratori scolastici
Fino a	200	3
	300	4
	400	5
	500	6
	600	7
	700	8
	800	9
	900	10
	1000	11
	1100	12
	1200	13
oltre	1200	13

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli alunni della scuola statale dell'infanzia concorrono alla determinazione dell'organico del circolo didattico e dell'istituto comprensivo.
c) Per ogni gruppo di 250 alunni, a partire dal centesimo, frequentanti sezioni di scuola dell'infanzia a tempo normale (8 ore giornaliere) o classi di scuola primaria a tempo pieno o classi a tempo prolungato di scuola secondaria di I grado è assegnato un posto di collaboratore scolastico; analogo incremento è attribuito per le stesse sezioni e/o classi a tempo pieno funzionanti negli istituti comprensivi.
d) Nei circoli didattici, scuole secondarie di I grado ed istituti comprensivi funzionanti in più sedi, il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Ai Centri territoriali permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta **(1)** è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome e cioè: un'unità appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo; la dotazione organica dei collaboratori scolastici degli stessi Centri, da utilizzare nelle istituzioni scolastiche di cui al presente prospetto, è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna scuola o istituto ove si svolgano le attività di educazione permanente degli adulti, istituite a cura dei medesimi Centri.
f) Alle istituzioni scolastiche del primo ciclo e della scuola secondaria di I grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.
g) Per le scuole dell'istruzione secondaria di I grado annesse agli istituti d'arte è prevista, per entrambe le istituzioni scolastiche, un'unica figura di direttore dei servizi generali e amministrativi.
h) Gli alunni delle sezioni dell'istruzione secondaria di I grado annesse ai Conservatori di musica concorrono alla determinazione dell'organico degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici; per effetto della nota a) per tali sezioni annesse, non è prevista un'ulteriore unità di direttore dei servizi generali e amministrativi.

(1) che saranno sostituiti dai Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA)

Tabella "2"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012 - Istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria di secondo grado

	numero alunni	assistenti amministrativi	collaboratori scolastici
fino a	**300**	**3**	**5**
	400	**3**	**6**
	500	**4**	**7**
	600	**4**	**8**
	700	**5**	**9**
	800	**5**	**10**
	900	**6**	**11**
	1000	**6**	**11**

Note:

a) La dotazione organica dei direttori dei servizi generali e amministrativi è determinata in ragione di una unità per ciascuna istituzione scolastica autonoma.
b) Gli studenti dei corsi serali concorrono alla determinazione dell'organico di istituto.
c) Nei licei e negli istituti con più di 1.000 alunni, l'organico degli assistenti amministrativi viene incrementato di un'unità ogni 200 alunni a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000. L'organico dei collaboratori scolastici viene incrementato di un'unità ogni 100 alunni, a partire dal primo di ogni gruppo oltre 1.000.
d) Per ogni succursale, sezione staccata o sede aggregata il numero dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità per le istituzioni con un plesso e/o succursale o una sezione staccata; di 2 unità per le istituzioni con numero di sedi compreso tra 2 e 4; di 3 unità con numero di sedi compreso tra 5 e 7; di 4 unità con numero di sedi compreso tra 8 e 11; di 5 unità con numero di sedi superiore a 11.
e) Negli istituti tecnici, professionali e negli istituti d'arte e licei artistici il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici aumenta di un'unità rispetto alla presente tabella.
f) La dotazione organica degli assistenti tecnici è determinata ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e nel limite dei contingenti regionali di cui alla tabella "C";
g) Nei licei e istituti con meno di 200 alunni il numero degli assistenti amministrativi e dei collaboratori scolastici è ridotto di un'unità per ciascun profilo professionale rispetto alla presente tabella, come integrata dalle precedenti note.
h) Alle istituzioni scolastiche della scuola degli istituti di istruzione secondaria di II grado annesse, congiuntamente, a istituzioni educative, è assegnato un ulteriore posto di assistente amministrativo.

ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
(articolo. 2, comma 6, decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233).

Fermi restando gli incrementi suindicati, per gli istituti di istruzione secondaria superiore, unificati, le dotazioni organiche sono determinate in base alle corrispondenti tabelle di ogni singolo istituto ed in proporzione al numero degli alunni di ciascun istituto rispetto al totale degli alunni dell'istituto unificato.

Tabella "3/A"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012 -
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli convittori

	numero convittori	assistenti amministrativi		collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
		(a)	(b)				
fino a	**30**	**2**	**1**	**11**	**2**	**3**	**1**
	50	**2**	**1**	**14**	**2**	**3**	**1**
	75	**2**	**1**	**16**	**2**	**3**	**1**
	100	**3**	**1**	**18**	**3**	**3**	**1**
	125	**3**	**2**	**21**	**3**	**4**	**1**
	150	**3**	**2**	**23**	**3**	**4**	**1**
	175	**4**	**2**	**25**	**3**	**4**	**1**
	200	**4**	**2**	**27**	**3**	**4**	**1**

Note:

Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, il numero dei guardarobieri aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo; il numero dei cuochi aumenta di un'unità per ogni ulteriore gruppo di 200 con effetto dal centounesimo.

Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni gruppo di 25 convittori.

Nei convitti con più di 250 convittori il numero degli infermieri è elevato a 2.

Negli istituti e scuole speciali statali il numero degli infermieri è aumentato di una unità e sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200, per ogni gruppo di 100 convittori, con effetto dal cinquantunesimo, il numero degli assistenti amministrativi aumenta di una unità.

(b) Solo nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Nei convitti con numero di convittori superiore a 200 il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 100 convittori fino a 300 e per ogni gruppo di 150 convittori oltre i 300.

Tabella "3/B"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012 -
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di soli semiconvittori

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	**30**	**1**	**7**	**1**	**2**	**0**
	50	**1**	**7**	**1**	**2**	**0**
	75	**1**	**8**	**1**	**2**	**0**
	100	**1**	**9**	**1**	**2**	**0**
	125	**2**	**10**	**1**	**2**	**0**
	150	**2**	**11**	**1**	**2**	**0**
	175	**2**	**12**	**1**	**3**	**0**
	200	**2**	**13**	**1**	**3**	**0**

Note:

Nei convitti con numero di semiconvittori superiore a 200, per ogni ulteriore gruppo di 150 semiconvittori, con effetto, comunque, dal settantacinquesimo, il numero degli assistenti amministrativi e dei guardarobieri aumenta di una unità. Il numero dei collaboratori scolastici aumenta di una unità per ogni ulteriore gruppo di 50 semiconvittori, a partire dal venticinquesimo.

Negli istituti e scuole speciali statali sono previsti posti di collaboratore tecnico secondo le indicazioni contenute nella tabella organica di ciascun istituto o scuola in relazione alle specifiche esigenze.

(a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali statali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità in presenza di 200 semiconvittori e di una ulteriore unità per ogni gruppo di 200, con effetto dal centesimo.

Tabella "3/C"

Organico di istituto personale ATA – anno scolastico 2011/2012 -
Convitti nazionali ed educandati femminili dello Stato
Scuole e istituti annessi alle istituzioni educative

In presenza di convittori e semiconvittori

Per i convittori si applica la tabella 3/A
Per i semiconvittori si applicano i parametri seguenti:

	numero semi convittori	assistenti amministrativi (a)	collaboratori scolastici	guardarobieri	cuochi	infermiere
fino a	**30**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**
	50	**0**	**4**	**0**	**0**	**0**
	75	**0**	**5**	**0**	**0**	**0**
	100	**1**	**6**	**0**	**0**	**0**
	125	**1**	**7**	**1**	**1**	**0**
	150	**1**	**8**	**1**	**1**	**0**
	175	**1**	**9**	**1**	**1**	**0**
	200	**2**	**10**	**1**	**1**	**0**

Note:

Valgono le annotazioni previste nelle tabelle 3/A e 3/B, rispettivamente per i convittori e per i semiconvittori.

a) Solo nei convitti nazionali, negli educandati femminili dello Stato e negli istituti e scuole speciali. Nei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale il numero degli assistenti amministrativi è determinato in una unità per ogni gruppo di 300, con effetto dal centocinquantunesimo.

11A13242

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Isachi Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra ISACHI Elena, nata a Dumbrava Rosie (Romania) l'8 giugno 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginer diplomat in profilul construtii, specializarea constructii civile, industriale si agricole" conseguito presso l'"Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi din Iasi" nella sessione giugno 2004;

Preso atto che i programmi richiesti non sono mai pervenuti;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore civile ambientale, dell'albo degli ingegneri con applicazione di misure compensative necessarie, in quanto in mancanza dei programmi di studio, è difficile valutare nel complesso la formazione; dalla sola documentazione prodotta manca ogni nozione di urbanistica e pianificazione territoriale, nonché di impiantistica civile e non si riscontra inoltre, con certezza, l'effettiva consistenza delle nozioni di costruzione in zona sismica;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra ISACHI Elena, nata a Dumbrava Rosie (Romania) l'8 giugno 1968, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer", quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" – sez. A, settore civile ambientale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie:

(scritte e orali) 1) impianti tecnici nell'edilizia e territorio; (solo orale) 2) urbanistica e pianificazione territoriale, 3) costruzione di strade, ferrovie, aeroporti, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore civile ambientale.

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A13357

DECRETO 4 ottobre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Grigoras (Grozavescu) Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza della sig.ra GRIGORAS (Grozavescu) Daniela, nata a Timisoara (Romania) il 28 maggio 1968, cittadina rumena, diretta ad ottenere, ai sensi l'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di "Inginer", conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di "Ingegnere";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 – relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 e successive integrazioni, contenente "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi "ordinamenti";

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico "Inginer in profilul electromecanic specializarea tehnica transporturilor" conseguito presso l'"Universitatea politehnica din Bucaresti" nella sessione giugno 1994;

Preso atto che i programmi richiesti sono pervenuti solo in data 11 luglio 2011;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza citata;

Ritenuto che la domanda non può essere accolta per il settore civile-ambientale tanto più che l'esperienza prodotta è esclusivamente di tipo logistico e gestionale e non copre alcune tipologie di impianti e l'energetica;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente può essere accolta per l'iscrizione nella sezione A, settore industriale, dell'albo degli ingegneri ma che non risulta completa e pertanto è necessario applicare misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Alla sig.ra GRIGORAS (Grozavescu) Daniela, nata a Timisoara (Romania) il 28 maggio 1968, cittadina rumena, è riconosciuto il titolo professionale di "Inginer", quale titolo valido per l'accesso all'albo degli "ingegneri" – sez. A, settore industriale - e per l'esercizio della professione in Italia.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale sulle materie che seguono, o, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento sulle stesse materie:

(scritte e orali) 1) energetica e macchine a fluido, 2) impianti termoidraulici; (solo orale) 3) impianti chimici, 4) deontologia e ordinamento professionale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 15 (quindici) mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 4 ottobre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale della candidata. A questo secondo esame la candidata potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore industriale;

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. La richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

11A13358

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 14 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rudnanskà Zuzana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE
E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Rudnanskà Zuzana, cittadina slovacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Diplomovanà vseobecnà sestra» conseguito in Repubblica Slovacca presso la Scuola media superiore per operatori sanitari a Banskà Bystrica nell'anno 2000 al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto il certificato di conformità rilasciato dall'Autorità competente slovacca in data 17 maggio 2010 e la relativa traduzione che certifica che il titolo di studio di infermiera in possesso della sig.ra Rudnanskà Zuzana soddisfa i criteri dell'art. 31 della Direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio Europeo 2005/36/CE ed è equivalente ai documenti sulle qualifiche formali elencati nell'allegato V comma 5.2.2. della Direttiva.

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Repubblica Slovacca con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo «Diplomovanà vseobecnà sestra» conseguito in Repubblica Slovacca presso la Scuola media superiore per operatori sanitari a Banskà Bystrica nell'anno 2000 dalla sig.ra Rudnanskà Zuzana nata a Banskà Bystrica (Slovacchia) il 16 febbraio 1978 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Rudnanskà Zuzana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12829

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Poozhikala Santhosh Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Poozhikala Santhosh Thomas ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Rilevato che l'interessato ha conseguito il predetto titolo con il nominativo di Santhosh Thomas;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2008 presso la «New Sarvodaya School of Nursing» di Bangalore (India) dal sig. Poozhikala Santhosh Thomas nato a Rajapuram-Kerala (India) il giorno 25 maggio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Poozhikala Santhosh Thomas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12644

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Alex Agnes, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra ALEX Agnes ha chiesto il riconoscimento del titolo di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso il “School of Nursing, Farook Hospital (P) Ltd” di Feroke, Calicut (India) dalla sig.ra ALEX Agnes nata a Arunapuram-Kerala (India) il giorno 15 settembre 1985, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra ALEX Agnes è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12645

DECRETO 16 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Thomas Linta, di titolo di studio estero abilitante all’esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l’autorizzazione all’esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all’esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva n. 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l’art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell’art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Thomas Linta ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall’interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell’art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell’anno 2009 presso il «Krupanidhi Institute of Nursing» di Bangalore (India) dalla sig.ra Thomas Linta nata a Vechuchira (India) il giorno 11 febbraio 1981, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Thomas Linta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12646

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ilie Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Ilie Oana, nata a Ivesti (Romania) il 26 settembre 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Galati nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 4 aprile 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Christiana» di Galati nell'agosto del 2010, dalla signora Ilie Oana, nata a Ivesti (Romania) il 26 settembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora ILIE Oana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12830

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Jincymol George, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jincymol George ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-*ter*, del decreto legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla Regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2003 presso la «School of Nursing, Indira Gandhi Co.Operative Hospital» di Kadavanthara (India) dalla sig.ra Jincymol George, nata a Vaikom, Kerala (India) il giorno 22 novembre 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Jincymol George è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12831

DECRETO 26 settembre 2011.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario Sanblight.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in particolare l'art. 4, comma 1, e l'art. 8, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il parere espresso dalla Commissione europea della Health & Consumers Directorate-General (DG-SANCO) nella riunione del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale -Sezione prodotti fitosanitari/Legislazione del 10-11 marzo 2011, secondo il quale alle istanze di autorizzazione provvisoria di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive la cui decisione di completezza, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CE, è stata adottata prima del 14 giugno 2011, continuano ad applicarsi, ex art. 80 del Regolamento (CE) 1107/2009, le disposizioni della direttiva medesima;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 20 ottobre 2009 presentata dall'Impresa Nissan Chemical Europe S.A.R.L., con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2-rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia), diretta ad ottenere l'autorizzazione provvisoria, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, del prodotto fitosanitario denominato NC-226 WG contenente le sostanze attive amisulbrom e mancozeb;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva mancozeb, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, fino al 30 giugno 2016, in attuazione della direttiva 2005/72/CE della Commissione del 21 ottobre 2005;

Vista la decisione 2007/669/CE della Commissione dell'Unione Europea in data 15 ottobre 2007 «che riconosce in linea di massima la conformità del fascicolo trasmesso per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento della sostanza attiva amisulbrom nell'Allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e il Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Vista la valutazione dell'Istituto Scientifico sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa medesima a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi, da presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del presente decreto;

Vista la nota dell'Ufficio in data 20 giugno 2011 prot. n. 20764 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla notifica del presente decreto;

Vista la nota pervenuta in data 14 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Sanblight;

Ritenuto di autorizzare provvisoriamente il prodotto fitosanitario in questione per un periodo di tre anni in attesa della conclusione dell'esame comunitario della sostanza attiva amisulbrom, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999.

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per un periodo di tre (3) anni, il prodotto fitosanitario denominato Sanblight è provvisoriamente autorizzato per l'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, a nome l'Impresa Nissan Chemical Europe S.A.R.L., con sede legale in Parc d'Affaires de Crecy-2-rue Claude Chappe, 69370 St-Didier-au Mont-d'Or (Francia).

La succitata Impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 1-5-10.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: SBM in Beziers (Francia); Taminco N.V. in Gent (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14890.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

SANBLIGHT

FUNGICIDA ANTIPERONOSPORICO IN MICROGRANULI IDRODISPERSIBILI

Partita n.:

COMPOSIZIONE
100 g di prodotto contengono:
- Amisulbrom puro ....g 3
- Mancozeb puro ....g 60
Coformulanti q.b. a g 100

NOCIVO

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO : Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati – Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle – Altamente tossico per gli organismi acquatici.
CONSIGLI DI PRUDENZA : Conservare fuori della portata dei bambini - Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande - Non mangiare né bere, né fumare durante l'impiego – Evitare il contatto con la pelle - Usare indumenti protettivi e guanti adatti - In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta – Non gettare i residui nelle fognature - Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi - Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza

Nissan Chemical Europe S.A.R.L.
Parc d'Affaires de Crecy-2 rue Claude Chappe, 69370
St-Didier-au Mont-d'Or (Francia) Tel.: 059 586511

Stabilimenti di produzione: SBM – Beziers (F); Taminco N.V. – Gent (B)

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

Contenuto netto : Kg 1 – 5 - 10

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Lavare tutto l'equipaggiamento di protezione dopo l'impiego.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di almeno 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite e 3 metri da corpi idrici superficiali per la patata.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Trattasi di associazione delle seguenti sostanze attive: MANCOZEB 60%, AMISULBROM 3%, le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione:
MANCOZEB – Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; occhio: congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; apparato respiratorio: irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia.
AMISULBROM –
Terapia: sintomatica. **Controindicazioni**: ==
Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

MODALITA' D'IMPIEGO:

- **VITE**: contro la Peronospora *(P. viticola)* alla dose di 200-250 g/hl (2,0-2,5 Kg/Ha) in 1000 l/Ha di acqua. Iniziare i trattamenti preventivamente, quando si verificano le condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguirli ad intervalli di 10-12 giorni in funzione dell'andamento climatico e della pressione del patogeno. La presenza di Mancozeb nella miscela consente una notevole efficacia anche nei confronti dell'escoriosi *(Phomopsis viticola).* Non effettuare più di quattro interventi all'anno.

- **PATATA:** Contro la peronospora *(Phytophtora infestans)* alla dose di 200 g/hl (2,0 Kg/Ha) in 1000 l/Ha di acqua Iniziare le applicazioni preventivamente, in concomitanza di condizioni favorevoli allo sviluppo della malattia e proseguirle a cadenza di 7-10 giorni. Non effettuare più di 4 trattamenti all'anno.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE

COMPATIBILITA': il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti 28 giorni prima del raccolto dell'uva e 7 giorni prima della raccolta della patata

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Da non applicare con mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Non contaminare altre colture, alimenti, bevande e corsi d'acqua; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 26 SET. 2011

11A12826

DECRETO 26 settembre 2011.

Riconoscimento, al dott. Calabrese Emilio Claudio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in chirurgia generale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza, in data 14 febbraio 2011, con la quale il dott. Calabrese Emilio Claudio, nato a Catania il 27 agosto 1953, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato «Chief Resident in Surgery», conseguito in data 30 giugno 1983 presso la «University of Medicine and Dentistry of New Jersey - New Jersey Medical School», con sede a Newark (New Jersey, U.S.A.), al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante: «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 50 del predetto decreto n. 394/1999 che stabilisce che, con le procedure di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 49 del decreto medesimo, relative al riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria conseguiti da cittadini non comunitari in un Paese non appartenente all'Unione europea, il Ministero della salute provvede, altresì, al riconoscimento dei titoli accademici complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da cittadini non comunitari;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ai sensi del quale il decreto legislativo medesimo non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli e salvo il disposto dell'art. 45 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto l'art. 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione esibita dall'interessato;

Tenuto conto che nella riunione del 19 settembre 2011 della Conferenza dei servizi, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di esprimere parere favorevole al riconoscimento senza misura compensativa del titolo denominato «Chief Resident in Surgery» in possesso dell'interessato;

Rilevata la sussistenza:dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo denominato «Chief Resident in Surgery» in possesso dell'interessato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato «Chief Resident in Surgery», conseguito in data 30 giugno 1983, presso la «University of Medicine and Dentistry of New Jersey - New Jersey Medical School», con sede a Newark (New Jersey, U.S.A.), dal dott. Calabrese Emilio Claudio, nato a Catania il 27 agosto 1953, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia generale.

2. Il dott. Calabrese Emilio Claudio, già iscritto all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Provincia di Catania, è autorizzato ad avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia generale, previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13114

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 settembre 2011.

Modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo

sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985, con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda presentata dal Consorzio Tutela Vini Collio e Carso, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere favorevole della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'istanza di cui sopra;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale - n. 129 del 6 giugno 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere alla modifica della denominazione di origine controllata dei vini «Carso» in «Carso» o «Carso - Kras» e del relativo disciplinare di produzione, in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. Il nome della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso» è modificato in «Carso» o «Carso – Kras».

2. Il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Carso», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 luglio 1985 e successive modifiche, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla campagna vendemmiale 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare, a partire già dalla campagna vendemmiale 2011/2012, i vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras», provenienti da vigneti non ancora iscritti, ma aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la DOC in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. A titolo di aggiornamento dell'elenco dei codici, i codici di tutte le tipologie di vini a Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Denominazione di Origine Controllata «Carso» o «Carso - Kras», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CARSO» O «CARSO - KRAS»

Art. 1.

Denominazione dei vini

1. La denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay,

«Carso» o «Carso - Kras» Glera,

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia, anche riserva (da Malvasia istriana),

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio,

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer,

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet franc,

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet sauvignon,

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot, anche riserva

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso, anche riserva,

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano, anche riserva

2. La specificazione «Classico» è consentita per i vini della zona di origine più antica e per la seguente tipologia: «Carso» o «Carso - Kras» Terrano classico, anche riserva.

Art. 2.

Base ampelografia

1. La denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è riservata ai vini ottenuti da uve di vigneti aventi, in ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Carso» o «Carso - Kras» con uno dei seguenti riferimenti di vitigno:

Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso e Terrano anche con la specificazione «Classico», devono essere ottenuti dalle uve provenienti dai corrispondenti vitigni presenti per almeno l'85%;

per la restante parte possono concorrere, fino a un massimo del 15% le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras», con o senza la qualificazione «Rosso» è riservata al vino ottenuto, in ambito aziendale, dalle uve provenienti dai vigneti composti per almeno il 70% dal vitigno Terrano;

per la restante parte possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dai vitigni a bacca rossa, idonei alla coltivazione per le province di Trieste e di Gorizia, da soli o congiuntamente, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni in provincia di Trieste: Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle e Sgonico nonché l'intero territorio del comune di Doberdò del Lago e parte di quello dei comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Fogliano-Redipuglia, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalle foci del Fiume Timavo, segue la costa verso est e verso sud fino al confine di Stato in prossimità di San Bartolomeo di Muggia. Da qui il limite procede lungo tale confine verso est e poi nord - ovest fino all'intersezione con il corso del Fiume Vipacco, in provincia di Gorizia.

Da questo punto discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine - Trieste, in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa, in direzione Trieste, fino ad incontrare l'autostrada A 4 Venezia - Trieste e proseguire lungo questa sino ad incrociare il Fiume Timavo.

Segue il corso dello stesso fino alla foce da dove è iniziata la delimitazione.

2. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano comprende in tutto o in parte i comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste e Doberdò del Lago, Sagrado e Savogna d'Isonzo in provincia di Gorizia.

La zona è così delimitata: partendo dal valico di confine di Fernetti in comune di Monrupino, provincia di Trieste, si prosegue verso nord lungo il confine di Stato fino da incontrare il fiume Vipacco in provincia di Gorizia. Da questo punto si discende il corso del fiume fino ad incrociare la linea ferroviaria Udine-Trieste in prossimità di Castel Rubbia per proseguire lungo questa in direzione Sagrado fino all'incrocio con la delimitazione comunale Sagrado- Fogliano-Redipuglia. Indi si procede lungo il suddetto confine fino a quota 111, località la Crosara per poi seguire dopo quota 103 il confine comunale che separa Doberò del Lago dal comune di Monfalcone. Giunti in prossimità Lago di Pietrarossa si imbocca il sentiero dei Castellieri in direzione est e dopo poco più di un chilometro si incrocia a quota 47 la strada statale n. 55 del Vallone (Jamiščna). Si prosegue lungo questa in direzione sud sud-est fino ad incrociare all'altezza di San Giovanni del Timavo, Mon.to III Armata, la strada statale n. 14. Da qui la delimitazione prosegue lungo la S.S. n. 14 in direzione sud-est fino a Sistiana per poi prendere la strada provinciale S.P. n. 1 del Carso in direzione Aurisina, Santa Croce e Prosecco per poi svoltare a destra per un brevissimo tratto lungo la Strada del Friuli e quindi prendere la direzione Borgo S. Nazario e poi Monte Grisa fino al congiungimento con la Strada Vicentina (Napoleonica) in direzione Obelisco a Sella di Opicina incrocio con la strada statale n. 55. Si segue la suddetta strada in direzione nord-est attraversando la frazione di Opicina fino a ritornare al valico di confine di Frenetti, punto di partenza della delimitazione.

3. La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» «Terrano Classico» comprende in tutto o in parte i territori amministrativi dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino e Sgonico in provincia di Trieste ed è così delimitata:

partendo dal confine italo - sloveno ex valico di Monrupino ubicato sulla strada che dalla stazione di Opicina Campagna, precedentemente denominata Poggioreale Campagna, porta oltre confine (km. 4,100 circa), il limite segue il confine di Stato verso nord - ovest fino a raggiungere, superato il Monte Sambuco, la strada per Ceroglie dell'Ermada in prossimità di quota 174; segue tale strada verso sud fino all'incrocio con quella di Ceroglie - Medeazza (quota 171); risale verso nord lungo questa per circa 100 metri per prendere poi il sentiero che in direzione sud raggiunge la strada Ceroglie - falde del Monte Cocco, prosegue lungo quest'ultima verso nord - ovest per circa 500 metri ed a quota 161 nella stessa direzione, segue il sentiero fino ad incrociare, dopo breve tratto, il tracciato dell'oleodotto Transalpino, prosegue lungo questo in direzione nord - est fino ad incontrare la strada per San Pelagio - Aurisina per proseguire lungo questa verso sud - est fino a raggiungere la linea ferroviaria (quota 169).

Prosegue lungo questa in direzione sud - est e poco dopo la stazione di Opicina Campagna, incrocia la strada che da Opicina del Carso porta oltre confine e a tal punto prosegue lungo questa in direzione nord - est fino a raggiungere il confine di Stato, laddove è iniziata la delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Carso» o «Carso - Kras» devono essere quelle tradizionali della zona stessa e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni di natura carsica o flyschoide, idonei per le produzioni delle denominazioni d'origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati.

Per i vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Classico sono da considerarsi idonei, unicamente i vigneti ubicati su suoli costituiti da terra rossa carsica derivata dalla degradazione delle rocce calcaree. (carso geologico).

4.2 *Densità d'impianto*

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 in coltura specializzata.

4.3 *Forme di allevamento e sesti d'impianto*

Le forme di allevamento consentite sono il guyot, il cordone speronato, il capovolto, la pergola triestina ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse. I sesti d'impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

4.4

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale in coltura specializzata sono le seguenti:

Tipologia	**Produzione uva/Ha (tonnellate)**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol Carso o Carso-Kras D.O.C.**	**Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % Vol Carso o Carso-Kras D.O.C. con menzione Riserva**
Chardonnay	9	10	
Glera	9	9,5	
Malvasia (da Malvasia istriana)	9	10	12
Pinot grigio	9	10	
Sauvignon	9	10	12
Traminer	9	10	
Vitovska	9	10	12
Rosso	9	10	12
Cabernet franc	9	10	
Cabernet sauvignon	9	10	
Merlot	9	10	12
Refosco dal peduncolo rosso	9	10	12
Terrano	9	9,5	11
Terrano classico	9	10	11,5

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva ad ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite e non deve superare mediamente i 2,6 kg uva/ceppo.

Nelle annate eccezionalmente favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 *Zona di vinificazione e di imbottigliamento*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'imbottigliamento, l'affinamento in bottiglia obbligatorio nonché l'eventuale appassimento delle uve, devono essere effettuate nel territorio amministrativo dei comuni compresi in tutto o in parte nella zona di produzione delle uve atte a produrre vini a D.O.C, «Carso» o «Carso-Kras» delimitata all'art. 3 comma 1.

5.2 *Arricchimento e colmature*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosti concentrati oppure con mosto concentrato rettificato, o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

È ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso di invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa denominazione d'origine, di uguale colore e varietà di vite ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10% per la complessiva durata dell'invecchiamento.

5.3 *Resa uva/vino/ettaro*

La resa massima dell'uva in vino finito, per tutte le tipologie, non deve essere superiore al 70%.

Qualora superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla Denominazione di Origine Controllata. Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.4 *Invecchiamento*

5.4.1 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Rosso riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Merlot riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Refosco dal peduncolo rosso riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Classico riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, e 5 mesi di affinamento in bottiglia. Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento.

5.4.2 I vini a denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon riserva, «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno venti mesi a partire dal 1° novembre dell'anno di raccolta delle uve. Per tali vini non è consentito l'arricchimento.

5.5 *Immissione al consumo*

Per i seguenti vini a D.O.C. «Carso» o «Carso - Kras» l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Rosso, Chardonnay, Glera, Malvasia (da Malvasia istriana), Pinot grigio, Sauvignon, Traminer, Vitovska, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Terrano, e Terrano Classico: 1° marzo dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

Rosso riserva, Merlot riserva, Refosco dal peduncolo rosso riserva, Terrano riserva e Terrano Classico riserva: 1° di aprile del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

Malvasia riserva (da Malvasia istriana), Sauvignon riserva, Vitovska riserva: 1° di luglio del secondo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'emissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Carso» o «Carso - Kras» Chardonnay:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Glera:

Colore: giallo paglierino più o meno intenso;

Odore: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50 % vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Malvasia (da Malvasia istriana) e «Carso» o «Carso - Kras» Malvasia riserva (da Malvasia istriana):

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: aromatico, caratteristico, fruttato;

Sapore: asciutto, gradevole, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Pinot grigio:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso, talvolta con riflessi ramati;

Odore: caratteristico;

Sapore: asciutto, pieno, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon e «Carso» o «Carso - Kras» Sauvignon Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

Odore: delicato, caratteristico;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Traminer:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato carico più o meno intenso;

Odore: delicato, con aroma caratteristico;

Sapore: asciutto, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Vitovska e «Carso» o «Carso - Kras» Vitovska Riserva:

Colore: da giallo paglierino a giallo dorato più o meno intenso;

Odore: delicato, fine;

Sapore: asciutto, fresco, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 4,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l; per la menzione «riserva»: 18 g/l.

«Carso» o «Carso» Rosso o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso e «Carso» o «Carso» Rosso Riserva o «Carso - Kras» o «Carso- Kras» Rosso Riserva:

Colore: rosso rubino intenso;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, di corpo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Franc:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Odore: caratteristico, erbaceo, gradevole;

Sapore: asciutto, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Cabernet Sauvignon:

Colore: roso rubino con eventuali riflessi granati;

Odore: caratteristico, gradevole, intenso;

Sapore: asciutto, rotondo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;

«Carso» o «Carso - Kras» Merlot e «Carso» o «Carso - Kras» Merlot Riserva:

Colore: rosso rubino più o meno intenso;

Odore caratteristico, gradevole;

Sapore: asciutto, rotondo, erbaceo, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 4,5 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso e «Carso» o «Carso - Kras» Refosco o Refosco dal peduncolo rosso Riserva:

Colore: rosso rubino, più o meno intenso;

Odore: caratteristico, gradevole, fruttato;

Sapore: asciutto, caratteristico, armonico;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol; per la menzione «riserva»: 12% vol;

Acidità totale minima: 5,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso» o «Carso - Kras» Terrano e «Carso» o «Carso - Kras» Terrano Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; per la menzione «riserva»: 11% vol;

Acidità totale minima: 6,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l; per la menzione «riserva»: 20 g/l.

«Carso o Carso - Kras» Terrano Classico e «Carso o Carso - Kras» Terrano Classico Riserva:

Colore: rosso rubino intenso con riflessi violacei;

Odore: vinoso, caratteristico;

Sapore: asciutto, gradevolmente acidulo, di corpo;

Titolo Alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

Acidità totale minima: 6,0 g/l;

Estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l;

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato Nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini modificare i limiti minimi dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, ove consentita, il sapore dei vini può rivelare lieve sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 Qualificazioni

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 Annata

Nell'etichettatura dei vini «Carso» o «Carso - Kras» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

Art.8.

Confezionamento

8.1 Volumi nominali e Recipienti

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo solamente in recipienti di vetro di volume nominale fino a 18 litri.

Art. 9.

Etichettatura bilingue

9.1 In etichetta, oltre alla denominazione di origine controllata «Carso» o «Carso - Kras» e le relative specificazioni di colore o di vitigno di cui sopra, in lingua italiana, potrà comparire con caratteri uguali la traduzione in lingua slovena.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
CARSO O CARSO-KRAS ROSSO	B229	X	999	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS ROSSO RISERVA	B229	X	999	2	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS CABERNET FRANC	B229	X	042	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS CABERNET SAUVIGNON	B229	X	043	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS CHARDONNAY	B229	X	298	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS GLERA	B229	X	200	1	X	X	A	0	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS MALVASIA	B229	X	138	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS MALVASIA RISERVA	B229	X	138	1	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS MERLOT	B229	X	146	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS MERLOT RISERVA	B229	X	146	2	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS PINOT GRIGIO	B229	X	194	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO	B229	X	205	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO RISERVA	B229	X	205	2	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS SAUVIGNON	B229	X	221	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS SAUVIGNON RISERVA	B229	X	221	1	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS TERRANO	B229	X	233	2	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS TERRANO RISERVA	B229	X	233	2	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS TRAMINER AROMATICO	B229	X	238	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS VITOUSKA	B229	X	320	1	X	X	A	0	X	
CARSO O CARSO-KRAS VITOVSKA RISERVA	B229	X	320	1	A	X	A	1	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS TERRANO CLASSICO	B229	A	233	2	X	X	A	0	X	Nuovo
CARSO O CARSO-KRAS TERRANO CLASSICO RISERVA	B229	A	233	2	A	X	A	1	X	Nuovo

11A12828

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento della indicazione geografica tipica dei vini «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
delle politiche competitive del
mondo rurale e della qualità

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

Visto il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'art. 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi, finora emanati, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Vista la domanda presentata dalla Regione Lazio - ARSIAL, intesa ad ottenere il riconoscimento dei vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» ed approvazione del disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la Tutela e la Valorizzazione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni Geografiche Tipiche dei Vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del relativo disciplinare di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 2011;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuta la necessità di dover procedere al riconoscimento della Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana» in conformità al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

1. È riconosciuta La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

2. La Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2011/2012.

Art. 2.

1. I soggetti che intendono rivendicare vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», provenienti da vigneti aventi base ampelografica conforme alle disposizioni dell'annesso disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare l'iscrizione dei medesimi allo schedario viticolo per la IGT in questione ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.

Art. 3.

1. I codici di tutte le tipologie di vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» sono riportati nell'allegato A del presente decreto.

Art. 4.

1. Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la Indicazione Geografica Tipica dei Vini «Costa Etrusco Romana», è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Art. 5.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente decreto valgono le norme comunitarie e nazionali in materia di produzione, designazione, presentazione e commercializzazione dei vini a Indicazione Geografica Tipica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il capo dipartimento: ALONZO

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «COSTA ETRUSCO ROMANA»

Art. 1.

Denominazioni e vini

L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Costa Etrusco Romana» Bianco;

«Costa Etrusco Romana» Rosso;

«Costa Etrusco Romana» Fiano;

«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata;

«Costa Etrusco Romana» Vermentino;

«Costa Etrusco Romana» Chardonnay;

«Costa Etrusco Romana» Sangiovese;

«Costa Etrusco Romana» Merlot;

«Costa Etrusco Romana» Syrah;

«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon.

Art. 2.

Base ampelografia

I vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica per le seguenti tipologie:

Costa Etrusco Romana bianco:

Malvasia puntinata e/o Vermentino minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%.

Fiano e/o Chardonnay massimo 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Costa Etrusco Romana rosso:

Montepulciano e/o Sangiovese minimo 60%, con la presenza dell'uno o dell'altro vitigno non inferiore al 25%;

Merlot massimo 25%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana», con la specificazione del vitigno, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai sottoelencati vitigni:

Fiano, Malvasia Puntinata, Vermentino, Chardonnay, Sangiovese, Merlot, Syrah, Cabernet Sauvignon.

Possono concorrere alla produzione di detti vini sopra indicati, altri vitigni idonei alla coltivazione per la Regione Lazio, da soli o congiuntamente, nella misura massima del 15%.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» ricade nella provincia di Roma e comprende l'intero territorio dei comuni di Cerveteri, Ladispoli, S. Marinella, Fiumicino e Tolfa.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelli tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva ad ettaro e la gradazione minima naturale per tipologia di vino, sono le seguenti:

«Costa Etrusco Romana» Bianco:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%

«Costa Etrusco Romana» Rosso:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

«Costa Etrusco Romana» Fiano:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%

«Costa Etrusco Romana» Malvasia Puntinata:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%

«Costa Etrusco Romana» Vermentino:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%

«Costa Etrusco Romana» Chardonnay:

produzione uva tonn/ettaro: 12,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,00%

«Costa Etrusco Romana» Sangiovese:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

«Costa Etrusco Romana» Merlot:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

«Costa Etrusco Romana» Syrah:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

«Costa Etrusco Romana» Cabernet Sauvignon:

produzione uva tonn/ettaro: 11,00

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 11,50%

Art. 5.

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata nell'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva un vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75%, per tutti i tipi di vino di cui all'art. 2.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini a Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana», anche con la specificazione di vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Costa Etrusco Romana» bianco o con specificazione di vitigno: 11,50%

«Costa Etrusco Romana» rosso o con specificazione di vitigno: 12,00%

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

All'indicazione geografica tipica «Costa Etrusco Romana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione e presentazione del vino ad Indicazione Geografica Tipica «Costa Etrusco Romana» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Confezionamento

I vini di cui all'art. 2 devono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino 0,750 litri chiusi con tappatura raso bocca.

È consentito l'utilizzo di bottiglie di vetro (magnum) da 3 litri.

ALLEGATO *A*

Posizioni Codici	1 - 4	5	6 - 8	9	10	11	12	13	14	
COSTA ETRUSCO ROMANA BIANCO	C150	X	888	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA ROSSO	C150	X	999	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA CABERNET SAUVIGNON	C150	X	043	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA CHARDONNAY	C150	X	298	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA FIANO	C150	X	081	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA MALVASIA PUNTINATA	C150	X	133	1	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA MERLOT	C150	X	146	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA SANGIOVESE	C150	X	218	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA SYRAH	C150	X	231	2	X	X	E	0	X	Nuovo
COSTA ETRUSCO ROMANA VERMENTINO	C150	X	258	1	X	X	E	0	X	Nuovo

11A12832

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova, area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 6 settembre 2011 prot. n. 10514, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Genova;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 6 settembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 prot. n. 8678;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 6 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13243

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Genova, sezione staccata di Chiavari, area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Genova in data 6 settembre 2011 prot. n. 10514, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa Sezione Staccata di Chiavari;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 6 settembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 prot. n. 8678;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 6 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Genova Sezione Staccata di Chiavari.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13244

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona, area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Savona in data 6 settembre 2011 prot. n. 5229, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Savona;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 6 settembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 prot. n. 8678;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 6 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Savona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13245

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, sezione staccata di Sarzana area servizi catastali.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di La Spezia in data 6 settembre 2011 prot. n. 5577, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa Sezione Staccata di Sarzana;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS per il giorno 6 settembre 2011.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 prot. n. 8678;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 6 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di La Spezia Sezione Staccata di Sarzana.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13246

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Imperia in data 8 settembre 2011 prot. n. 4473, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio Provinciale di Imperia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'assemblea indetta dalle OO.SS per il giorno 6 settembre 2011 dalle ore 8 alle ore 14.

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 prot. n. 8679;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 7 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Imperia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13247

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Imperia, sezione staccata di Sanremo, area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1 »;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Imperia in data 08 settembre 2011 prot. n. 4473, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa Sezione Staccata di Sanremo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dell'assemblea indetta dalle OO.SS. per il giorno 06 settembre 2011 dalle ore 08.00 alle ore 14.00;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 Prot. N. 8679;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 07 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Imperia Sezione Staccata di Sanremo;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13507

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di La Spezia, area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1 »;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di La Spezia in data 06 settembre 2011 prot. N. 5577, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell' Ufficio Provinciale di La Spezia;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno 06 settembre 2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 Prot. N. 8678;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 06 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di La Spezia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 03 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13508

DETERMINAZIONE 3 ottobre 2011.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Savona, sezione staccata di Finale Ligure, area servizi catastali e di pubblicità immobiliare.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA LIGURIA

Visto il decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei Conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del Territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del Territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

Visto la nota inviata dall'Ufficio Provinciale di Savona in data 06 settembre 2011 prot. N. 5229, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della relativa Sezione Staccata di Finale Ligure;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero indetto dalle OO.SS. per il giorno 06 settembre 2011;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del Garante del Contribuente espresso con nota datata 29 settembre 2011 Prot. N. 8678;

Determina:

E' accertato il periodo di irregolare funzionamento dei Servizi Catastali e di Pubblicità Immobiliare del sotto indicato ufficio come segue:

nel giorno 06 settembre 2011.

Regione Liguria: Ufficio Provinciale di Savona Sezione Staccata di Finale Ligure.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 3 ottobre 2011

Il direttore regionale: GALLETTO

11A13509

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 giugno 2011, n. **9/2011**.

Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale - presupposti - rivalutazione delle situazioni di trasformazione già avvenute alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito nella legge n. 133 del 2008.

Alle Amministrazione pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

Premessa.

A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, c.d. collegato lavoro, sono pervenute varie segnalazioni di situazioni di contenzioso connesse all'applicazione della norma contenuta nell'art. 16 della legge n. 183 del 2010, che, in via transitoria, ha previsto la possibilità per le pubbliche amministrazioni di sottoporre a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, in legge n. 133 del 2008, nel rispetto di principi di correttezza e buona fede. Nelle denunce si evidenziano casi di errata interpretazione della norma con un pregiudizio nei confronti delle lavoratrici donne, spesso impegnate nella cura dei figli e dei famigliari bisognosi di assistenza.

La problematica è stata oggetto di alcune riunioni con il Dipartimento delle pari opportunità e il Dipartimento per le politiche della famiglia, durante le quali si è discusso circa le iniziative più idonee per far sì che l'applicazione della norma, ispirata ad un'esigenza di razionalizzazione nell'utilizzo delle risorse, avvenisse effettivamente nel rispetto di principi di buona fede e correttezza. In questo contesto, nonostante - come si vedrà - il termine per

l'esercizio del potere di revisione sia ormai decorso, si è ritenuto comunque opportuno fornire delle indicazioni alle amministrazioni, al fine di orientarle nella gestione del contenzioso e nella definizione dei rapporti ancora non esauriti, tenendo presente che le norme di legge (art. 7, comma 6, decreto legislativo n. 165 del 2001; art. 12-*bis* decreto legislativo n. 61 del 2000; art. 6 legge n. 170 del 2010) e le clausole dei contratti collettivi che disciplinano la materia accordano particolari forme di tutela ai lavoratori in riferimento alla cura dei figli o a situazioni di disagio personale o famigliare.

Si coglie poi l'occasione per dare indirizzi sull'applicazione della disciplina a regime, con particolare riferimento al momento della trasformazione, considerato che con quest'ultimo decreto legge è stata riformata la normativa sulla concessione del part-time, modificando la posizione del dipendente richiedente rispetto all'amministrazione datore di lavoro. Peraltro, richiamare l'attenzione su queste tematiche pare assolutamente appropriato in una stagione in cui il Governo e le Parti sociali, sottoscrivendo un'apposita intesa (Azioni a sostegno delle politiche di conciliazione tra famiglia e lavoro del 7 marzo 2011), hanno deciso di avviare un lavoro di approfondimento finalizzato ad individuare soluzioni strumentali alla conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, condividendo il valore di una flessibilità family-friendly come elemento organizzativo positivo.

1. Le innovazioni in materia di part-time introdotte con l'art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008 e con l'art. 16 della legge n. 183 del 2010.

Come accennato, con l'art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, in legge n. 133 del 2008, è stato modificato il regime giuridico relativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, con una novella all'art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996. Inoltre, sempre con il medesimo provvedimento, è stato modificato il comma 59 del citato articolo, incidendo sulla destinazione finanziaria dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti.

In sintesi, le novità apportate con il decreto-legge n. 112 del 2008 riguardano i seguenti aspetti:

è stato eliminato ogni automatismo nella trasformazione del rapporto, che attualmente è subordinato alla valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata;

è stata soppressa la mera possibilità per l'amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;

è stata contestualmente introdotta la possibilità di rigettare l'istanza di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione;

è stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere destinata interamente all'incentivazione della mobilità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in contrattazione collettiva, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all'altra.

L'art. 16 della legge n. 183 del 2010 (c.d. collegato lavoro) ha introdotto in via transitoria un potere speciale in capo all'amministrazione, prevedendo la facoltà di assoggettare a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già realizzatesi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008. In base alla norma, questa speciale facoltà poteva essere esercitata entro un determinato lasso di tempo e, cioè, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), scaduti il 23 maggio 2011. Si riporta per comodità il testo della disposizione:

«1. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall'art. 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.».

Entrambi gli interventi normativi sono motivati dagli stringenti vincoli finanziari, che difficilmente consentono di soddisfare il fabbisogno professionale attraverso le ordinarie forme di reclutamento e che, pertanto, impongono una valutazione sul miglior utilizzo delle risorse interne all'amministrazione. La situazione di crisi economica che l'Italia, assieme ad altri Paesi, sta attraversando ha richiesto uno sforzo particolare ai lavoratori del settore pubblico, come si comprende dalle misure restrittive e di contenimento contenute nella manovra finanziaria approvata lo scorso anno (decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, in legge n. 122 del 2010), che, tra le altre cose, ha stabilito la cristallizzazione dei trattamenti economici e delle progressioni economiche, il blocco della contrattazione collettiva e la decurtazione delle retribuzioni più elevate (art. 9). In quest'ottica si pone, in particolare, la scelta normativa di prevedere in via eccezionale un potere di revisione unilaterale del rapporto di lavoro da parte delle amministrazioni. Gli interventi normativi si collocano poi nel quadro più generale di valorizzazione e potenziamento dei poteri datoriali del dirigente e della sua maggiore responsabilizzazione, principi che, come noto, hanno ispirato le più recenti riforme in materia di lavoro pubblico (decreto legislativo n. 150 del 2009).

2. La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e le valutazioni discrezionali dell'amministrazione.

Come accennato in premessa, interessa in questa sede focalizzare l'attenzione sul momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e, in particolare, sui presupposti oggettivi ed i limiti della discrezionalità dell'amministrazione datore di lavoro in sede di valutazione della domanda del dipendente. In base alla norma vigente, a fronte di un'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione non ha un obbligo di accoglimento, né

la trasformazione avviene in maniera automatica. Infatti, la disposizione prevede che la trasformazione «può» essere concessa entro sessanta giorni dalla domanda. La legge fa riferimento a particolari condizioni ostative alla trasformazione, essendo state tipizzate ex ante le cause che precludono l'accoglimento della domanda. Pertanto, in presenza del posto nel contingente e in mancanza di tali condizioni preclusive (che riguardano il perseguimento dell'interesse istituzionale e il buon funzionamento dell'amministrazione) il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente alla congruità del regime orario e alla collocazione temporale della prestazione lavorativa proposti.

La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accoglibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi:

1) la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva in riferimento alle posizioni della dotazione organica;

2) l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività non deve comportare una situazione di conflitto di interessi rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione non è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorre con altra amministrazione (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);

3) l'impatto organizzativo della trasformazione, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari che l'amministrazione è tenuta ad analizzare. In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla motivazione del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire l'attivazione del controllo giudiziale. In proposito, anche per limitare il rischio di pronunce giudiziali sfavorevoli all'amministrazione, si raccomanda di adottare una motivazione puntuale, evitando l'uso di clausole generali o formule generiche che non sono utili allo scopo. Qualora l'amministrazione ritenesse accoglibile la domanda del dipendente ma con diverse modalità rispetto a quelle prospettate, al fine di perfezionare l'accordo, sarebbe comunque necessaria una nuova manifestazione del consenso da parte del lavoratore interessato.

La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente. Nel caso in cui il numero delle domande risulti eccedente rispetto ai posti di contingente, la valutazione sull'accoglimento va operata tenendo conto congiuntamente dell'interesse al funzionamento dell'amministrazione, che non deve essere pregiudicato in relazione a quanto detto nel precedente punto 3, e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare di un interesse protetto, di un titolo di precedenza o di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto. In proposito, si rammenta che l'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni «individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.».

Questa disposizione, che è stata ripresa dai vari CCNL, in sostanza stabilisce due regole:

a) alcuni dipendenti, in considerazione della particolare situazione in cui si trovano, hanno un titolo di priorità nell'accesso alle varie forme di flessibilità (dell'orario, del rapporto) che l'amministrazione decide di attuare compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e del lavoro;

b) i criteri di priorità debbono essere «certi», ossia predeterminati in modo chiaro e resi conoscibili, in modo da evitare scelte arbitrarie o comunque non imparziali.

Pertanto, le amministrazioni, nel rispetto delle forme di partecipazione sindacale, debbono stabilire in maniera generale i criteri di priorità e la graduazione tra gli stessi, tenendo conto delle previsioni legali e di contrattazione collettiva, che, intervenendo specificamente in riferimento a determinate fattispecie, hanno accordato rilevanza a particolari situazioni in cui il disagio personale o famigliare è maggiore.

Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell'art. 12-*bis* del decreto legislativo n. 61 del 2000, come modificato dall'art. 1 della legge n. 247 del 2007. In particolare, il comma 1 di questo articolo stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da patologie oncologiche per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, anche a causa di terapie salvavita, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta. Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano i titoli di precedenza nella trasformazione a favore dei:

1) lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;

2) lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'invalidità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;

3) lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;

4) lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap grave.

La disciplina contenuta nel citato art. 12-*bis*, in quanto fonte di pari rango successiva, ha determinato l'abrogazione implicita dell'art. 1, comma 64, della legge n. 662 del 1996, che individuava delle cause di precedenza nella trasformazione del rapporto.

Altra situazione meritevole di tutela è poi quella dei famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA (Disturbi specifici di apprendimento). Questa sindrome, che si riferisce alle ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia, è stata oggetto di un recente intervento normativo con la legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all'art. 6 è stato stabilito che «I famigliari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.». La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilità dell'orario.

Come detto, il grado di tutela accordato dall'ordinamento alla varie situazioni è differenziato. Nel caso di titolarità del diritto alla trasformazione (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l'istanza dell'interessato, l'amministrazione non può negare la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro il termine stabilito dal citato art. 1, comma 58, e, cioè, entro sessanta giorni dalla domanda. Nel caso di titolarità di un diritto di precedenza, la domanda dell'interessato deve essere valutata con priorità rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti.

In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro derivanti dal contingente percentuale e al fine di assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilità, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita famigliare, si raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, in considerazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri famigliari, così come è previsto anche nell'intesa tra Governo e parti sociali sottoscritta il 7 marzo 2011 citata in premessa.

In ordine all'impatto organizzativo, la relativa valutazione deve essere operata analizzando le varie opzioni gestionali possibili, ad esempio, verificando la possibilità di spostare le risorse tra più servizi in modo da venire incontro alle esigenze dei dipendenti senza sacrificare l'interesse al buon andamento dell'amministrazione. Inoltre, la valutazione va fatta attraverso una seria ponderazione degli interessi in gioco: da un lato l'interesse al buon funzionamento dell'amministrazione, dall'altro l'interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta più soddisfacente per le esigenze famigliari o di cura, per le aspirazioni professionali o semplicemente nel modo che considera più gradevole. Vale naturalmente quanto già detto sopra circa la meritevolezza di tutela di certi interessi. In proposito, le amministrazioni debbono considerare con particolare attenzione non solo la posizione di quei dipendenti ai quali le norme accordano un diritto alla trasformazione, ma anche quella di quei dipendenti che possono vantare un titolo di precedenza. Infatti, l'interesse di cui questi ultimi sono portatori è comunque meritevole di tutela a prescindere dalla presenza di concorrenti sullo stesso posto di contingente.

Per quanto riguarda le situazioni di possibile conflitto di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, durante tutto il corso del rapporto. In proposito, la norma prevede che «il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.». Nel merito, si rammenta che il comma 58-*bis* dell'art. 1 della menzionata legge n. 662 del 1996, perseguendo la trasparenza e l'imparzialità, pone un principio di predeterminazione delle situazioni di incompatibilità, stabilendo che le amministrazioni provvedono ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Per le amministrazioni centrali tale predeterminazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica. Inoltre, si richiama per analogia e senza valore di esaustività la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 23-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, che pone una preclusione legale alla concessione dell'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici quando:

«*a)* il personale, nei due anni precedenti, è stato addetto a funzioni di vigilanza, di controllo ovvero, nel medesimo

periodo di tempo, ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile;

b) il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento o l'imparzialità.».

Il successivo comma 6 del medesimo articolo, poi, per maggiore cautela, rispetto all'attività da svolgere al rientro in amministrazione stabilisce che «Il dirigente non può, nei successivi due anni, ricoprire incarichi che comportino l'esercizio delle funzioni individuate alla lettera *a)* del comma 5.».

Si segnala che per quanto riguarda l'applicazione della normativa nei confronti delle autonomie territoriali, l'art. 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997 stabilisce che: «Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge n. 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.» Pertanto, anche l'applicazione del nuovo regime dovrà essere vagliata in sede locale a seconda della situazione normativa specifica (sent. della Corte costituzionale 18 maggio 1999, n. 171).

3. La fase di «prima attuazione» disciplinata dall'art. 16 della legge n. 183 del 2010.

Come detto, la disposizione ha attribuito un potere speciale all'amministrazione durante la fase di prima attuazione della novella operata con il citato art. 73 del decreto-legge n. 112 del 2008. Il presupposto per l'esercizio del potere è rappresentato dalla valutazione della situazione sottostante la trasformazione del rapporto, essendosi aperta una fase, limitata nel tempo, durante la quale l'amministrazione ha potuto utilizzare i criteri introdotti con la nuova norma anche per incidere su situazioni già esaurite, ossia su rapporti di lavoro che erano già stati trasformati automaticamente a seguito dell'istanza del dipendente per effetto del regime precedente la novella. In base alla norma, la valutazione potrebbe riguardare non solo l'opportunità di mantenere il rapporto a tempo parziale, ma anche le modalità della collocazione temporale della prestazione, che potrebbe risultare più conveniente modificare per non pregiudicare il funzionamento dell'amministrazione. Ai fini della valutazione, valgono le indicazioni che sono state fornite sopra in ordine agli interessi da considerare e alla gradualità di tutela delle posizioni. Pertanto, un limite certo rispetto alla «rivalutazione» è dato dalla ricorrenza di quei casi in cui il dipendente è titolare di un diritto alla trasformazione; meritano poi particolare attenzione le ipotesi che ricadono nell'ambito del titolo di precedenza e, più in generale, i casi in cui il part-time sia stato fruito da parte di dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e famigliare o di dipendenti impegnati in attività di volontariato. Giova ancora una volta richiamare il contenuto dell'art. 12-*bis*, dell' art. 6 della legge n. 170 del 2010, del decreto legislativo n. 61 del 2000 e le previsioni dei CCNL. Quindi, nel caso in cui fosse necessario rivedere i part-time già in corso, l'amministrazione dovrebbe far applicazione dei criteri legali e contrattuali già menzionati, preferendo il ripristino del rapporto a tempo pieno per quei lavoratori la cui posizione non risulta assistita (o più assistita) da una particolare tutela.

La norma prevede un potere eccezionale, che consente all'amministrazione di modificare unilateralmente il rapporto in deroga alla regola generale di determinazione consensuale delle condizioni contrattuali, regola assistita nel caso del part-time da una speciale norma di garanzia contenuta nell'art. 5 del decreto legislativo n. 61 del 2000, secondo cui il rifiuto di un lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo parziale in rapporto a tempo pieno non costituisce giustificato motivo di licenziamento. L'eccezionalità della previsione risulta evidente nel momento in cui si considera che la normativa di derivazione comunitaria di cui al decreto legislativo n. 61 del 2000 (attuazione della Direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla *CES)* prevede per l'ipotesi di modifica unilaterale delle condizioni del rapporto a tempo parziale specifiche garanzie in favore del lavoratore (art. 3 del citato decreto). E pertanto, la «gravosità» del potere accordato dalla legge richiede certamente una particolare attenzione nel momento del suo esercizio. In base alla norma, il mutamento delle condizioni del rapporto di lavoro avviene quindi a seguito dell'adozione e comunicazione di un atto unilaterale da parte dell'amministrazione datore di lavoro, non essendo necessario il consenso del dipendente ai fini del perfezionamento di un contratto. Dato il carattere di specialità della disposizione, l'esercizio della facoltà è stato delimitato entro un definito arco temporale. Pertanto, decorso questo termine, secondo il regime generale, un'eventuale modifica del rapporto di lavoro richiede comunque l'accordo tra le parti, salve le ipotesi in cui la legge o i CCNL prevedano un diritto potestativo del lavoratore alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno e le situazioni di esercizio del potere unilaterale alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 61 citato.

L'esercizio della facoltà è condizionato al rispetto dei principi di correttezza e buona fede. Nel richiamare l'attenzione su questa circostanza, si segnala che proprio di recente, in tema di part-time nel settore privato, la Corte di cassazione ha affermato che la decisione di concedere o negare la trasformazione del rapporto a part-time, in presenza di criteri prestabiliti in sede di accordo collettivo, non è più discrezionale, bensì vincolata ai predetti criteri, «ai quali il datore di lavoro deve conformarsi nella regolamentazione dei singoli rapporti, facendo applicazione dei criteri di buona fede e correttezza che debbono ispira-

re l'esecuzione del contratto (ex articoli 1175 e 1375 c.c.). Con la conseguenza che l'inosservanza dei criteri preferenziali contrattualmente stabiliti legittima il dipendente che si ritenga leso dalla condotta datoriale ad agire per il risarcimento del danno, anche in forma specifica, per ottenere la trasformazione del rapporto in part-time che gli fosse stata ingiustamente negata sulla base dei descritti criteri, oltre ad eventuali voci di danno collegate allo stesso illecito.» (Cass. sez. lav. 4 maggio 2001, n. 9769).

Affinché l'amministrazione possa compiere una valutazione ponderata, ciò comporta, innanzi tutto, un contraddittorio con il dipendente interessato, dal quale emerga l'interesse dello stesso. L'osservanza di tali principi richiede che l'amministrazione, prima di operare la trasformazione del rapporto, debba tener conto non solo (se nota) della situazione che era in origine alla base della trasformazione, ma anche della situazione che nel frattempo si è consolidata in capo al lavoratore. Nell'operare la revoca Inoltre, pur non ricorrendo le situazioni particolari oggetto di specifica tutela, l'interesse del dipendente al mantenimento del rapporto part-time va tenuto in considerazione anche verificando la fattibilità di soluzioni alternative alla revoca dello stesso, ad esempio, valutando la possibilità di spostamento dei dipendenti tra servizi in modo da soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione e le esigenze degli interessati.

Infine, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza richiede che, allorquando sia stata effettuata una valutazione di revisione del rapporto, venga comunque accordato in favore del dipendente un congruo periodo di tempo prima della trasformazione, in modo che questi possa intraprendere le iniziative più idonee per l'organizzazione della vita personale e famigliare.

Roma, 30 giugno 2011

Il Ministro
per la pubblica amministrazione
BRUNETTA

Il Ministro
per le pari opportunità
CARFAGNA

Il Sottosegretario
con delega alla famiglia
GIOVANARDI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 17, foglio n. 228

11A13128

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Rettifica della determinazione V&A.N/V n. 950 del 28 giugno 2011 relativa al medicinale «Soluzioni per dialisi peritoneale Baxter».

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1098 del 16 settembre 2011

Titolare AIC: Baxter S.P.A. (codice fiscale 00492340583) con sede legale e domicilio fiscale in piazzale dell' industria, 20, 00144 - Roma (RM) Italia.

Medicinale: Soluzioni per dialisi peritoneale baxter.

Variazione AIC: Richiesta rettifica Determinazione V&A.N/V n. 950 del 28 giugno 2011.

Visti gli atti di ufficio all' estratto della Determinazione V&A.N/V n. 950/2011 del 28 giugno 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana Serie generale n. 173 del 27 luglio 2011, sono apportate le seguenti modifiche:

ove riportato:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 120° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Leggasi:

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

relativamente al medicinale indicato in oggetto e alle confezioni sottoelencate:

AIC N. 031503016 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 500 ML

AIC N. 031503028 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 1000 ML

AIC N. 031503030 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 1500 ML

AIC N. 031503042 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 2000 ML

AIC N. 031503055 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da2500 ML

AIC N. 031503067 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 3000 ML

AIC N. 031503079 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 4000 ML

AIC N. 031503081 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 4500 ML

AIC N. 031503093 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 5000 ML

AIC N. 031503105 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 2000 ML

AIC N. 031503117 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 2500 ML

AIC N. 031503129 - «soluzione per dialisi peritoneale» sacca flessibile da 5000 ML

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A12933

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Triasporin»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1097 del 16 settembre 2011

Titolare AIC: Italfarmaco S.P.A. (codice fiscale 00737420158) con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi, 330, 20126 - Milano (MI) Italia.

Medicinale: TRIASPORIN.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 027814019 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule rigide

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12934

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sporanox»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 1096 del 16 settembre 2011

Titolare AIC: Janssen Cilag S.P.A. (codice fiscale 00962280590) con sede legale e domicilio fiscale in via Michelangelo Buonarroti, 23, 20093 - Cologno Monzese - Milano (MI) Italia.

Medicinale: SPORANOX.

Variazione AIC: Modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata:

AIC N. 027808017 - «100 mg capsule rigide» 8 capsule.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12935

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione sul sito internet dell'Autorità n. 482/11/CON, recante «Consultazione pubblica relativa a misure specifiche ai sensi dell'articolo 61, comma 6, del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259, e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società Telecom Italia S.p.A.».

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato in data 13 settembre 2011 la delibera n. 482/11/CONS, recante «Consultazione pubblica relativa a misure specifiche ai sensi dell'art. 61, comma 6, del decreto legislativo1° agosto 2003, n. 259, e verifica dei dati relativi agli obblighi di servizio universale forniti dalla società Telecom Italia S.p.A.». Tale delibera è disponibile, unitamente all'Allegato A (Modalità di consultazione) e all'Allegato B (Documento di consultazione), sul sito internet dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it ove è stata pubblicata in data 6 ottobre 2011.

11A13440

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nuovo statuto del Consorzio Infomercati

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 luglio 2011, registrato alla Corte dei Conti il 19 agosto 2011 – Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive registro n. 6 – foglio n. 261, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio per la realizzazione e la gestione del sistema informatico dei mercati agroalimentari all'ingrosso, previsto dall'art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, denominato «Consorzio Infomercati».

Il relativo testo integrale è consultabile sul sito del ministero www.sviluppoeconomico.gov.it.

11A13380

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-239) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.